

Prot. ID: 380066 03/02/2017 ZPA

Ai Dirigenti

e p.c.

Alla Presidente della Provincia

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

OGGETTO: Circolare n. 1/2017 - Delibera ANAC n. 1309/2016 "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013*" e Delibera ANAC n. 1310/2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016*" – TRASMISSIONE.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017 è stata pubblicata la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 relativa alle "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013*". Tale deliberazione, adottata dopo aver acquisito i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Unificata, nonché dopo aver raggiunto un'intesa con le regioni e gli enti locali, fornisce le prime indicazioni operative ai fini dell'attuazione della disciplina dell'accesso civico c.d. generalizzato, ovvero l'accesso ai documenti, ai dati, alle informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale ex art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013.

Si indicano, di seguito, gli aspetti di maggior rilievo della delibera sopra richiamata:

- l'ANAC ribadisce il fatto che continua ad essere operativa la distinzione tra accesso civico c.d. generalizzato e accesso agli atti previsto dalla L. 241/1990, in quanto differenti sono le finalità e le esigenze operative attraverso il ricorso ad una tipologia piuttosto che all'altra, atteso che l'ordinamento appare ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, divenendo così la conoscibilità generalizzata degli atti la regola, attenuata solo in presenza di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi e/o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni. In particolare, l'accesso generalizzato è uno "*strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*", finalizzato a "*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*", mentre la finalità dell'accesso documentale ex L. n. 241/1990 "*è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che*

*l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Al riguardo, l'ANAC fornisce un'importante indicazione operativa: l'accesso ex L. n. 241/1990 "può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre "nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni". Le linee guida sottolineano che "laddove l'amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti, e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex L. 241/1990, motivando nel merito, cioè con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l'esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della 241/1990, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificatamente riconosciute dall'ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell'interesse pubblico o privato sussistono anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all'interesse in gioco. Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale";*

- l'ANAC riconosce alle P.A. la possibilità di rigettare quelle istanze di accesso civico che determinano conseguenze negative per l'attività amministrativa, fornendo la seguente indicazione operativa *"nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione"*;
- l'ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato. A tal fine, l'Autorità raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, *"c.d. registro degli accessi"*, contenente l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione, che le amministrazioni possono pubblicare sui propri siti istituzionali nell'apposita sezione *"Amministrazione Trasparente"*.

Nell'adunanza del 28 dicembre 2016 il Consiglio dell'ANAC ha approvato in via definitiva la Delibera n. 1310 *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016"*, che ha l'obiettivo, come indicato nel PNA 2016, di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sulle principali e più significative modifiche intervenute in materia di trasparenza.

Le Linee guida sono suddivise in tre parti:

- una prima parte illustra le modifiche di carattere generale che sono state introdotte dal D.lgs. 97/2016, con particolare riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, alla programmazione della trasparenza e alla qualità dei dati pubblicati;
- nella seconda parte si dà conto della rimodulazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013, come modificati e integrati dal D.lgs. 97/2016;

- nella terza parte sono fornite alcune indicazioni circa la decorrenza della nuova disciplina e l'accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati.

In allegato alle Linee guida è stata predisposta, in sostituzione dell'allegato 1 della Delibera n. 50/2013, una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

Si allegano le Delibere ANAC nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016 alle quali si rinvia per l'integrale lettura.

Distintamente.=

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DR. FABRIZIO ANNIBALI

FA/SC/fa/sc